

Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-BZ - DIREZIONE PROVINCIALE DI
BOLZANO

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-BZ**
Oggetto: **RICHIESTA REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO DI AVSI ALTO
ADIGE STIPULATO IN DATA 26/08/2020**
Classificazione:
Mittente: **AVSI ALTO ADIGE**
Diretti Interessati:
Num. protocollo: **0068333**
Data: **21/10/2020 08:38:31**
Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT BOLZANO - DP
BOLZANO**

L' Assistente - Der Assistent
Pietro Bergamo

* Firmatario della Direzione Provinciale
* Unterschrift des Volontärs der Landesdirektion

Statuto dell'associazione

A V S I Alto Adige / Südtirol

Associazione Volontari per il Servizio Internazionale
Freiwilligenverein für den Internationalen Dienst

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione "AVSI Alto Adige / Südtirol - Associazione Volontari per il Servizio Internazionale / Freiwilligenverein für den Internationalen Dienst" di seguito denominata Associazione.

Art. 2 - Sede

La sede dell'Associazione è in Bolzano. Il cambio di sede nell'ambito del Comune non costituisce modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e rappresentanze in altre località in Italia ed all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino all'anno 2050, salvo il caso di scioglimento anticipato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione, che si concepisce come luogo di maturazione di esperienze di volontariato di ispirazione cristiana, di aiuto al volontariato e di sostegno alle popolazioni dell'Italia, dei Paesi in via di sviluppo e nelle zone in cui sorgono situazioni di grave bisogno o stati di emergenza, persegue i seguenti scopi:

- sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi relativi ai Paesi in via di sviluppo;
- formare volontari, con adeguata preparazione, sia umana che professionale, che cooperino alla crescita sociale, culturale ed economica delle popolazioni residenti nei Paesi in via di sviluppo e nelle zone di intervento;
- promuovere, sostenere e/o realizzare programmi di cooperazione e sviluppo nei Paesi emergenti, tendenti a coinvolgere tutti i settori della vita sociale, culturale ed economica delle zone d'intervento, in collaborazione con le popolazioni interessate ed in armonia con i piani di sviluppo locali
- collaborare con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità locali, nazionali e internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo;
- aderire ad enti, federazioni locali, nazionali e internazionali e a organismi che si prefiggono le medesime finalità e scopi; approfondire sul piano culturale e diffondere i contenuti relativi alle problematiche dello sviluppo e della pace;
- promuovere e/o appoggiare iniziative di sensibilizzazione e di programmi di educazione ai temi dello sviluppo rivolte in particolare modo alle famiglie, al mondo della scuola e ai giovani;
- svolgere tutte quelle attività ed iniziative che possono facilitare il conseguimento dei fini sopra definiti, procurando e raccogliendo i mezzi finanziari necessari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del dlgs 117/2017 e successive modifiche (codice del terzo settore), *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del dlgs 117/2017 e successive modifiche (codice del terzo settore), anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 5 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e/o giuridiche, Associazioni o Enti che promuovono gli scopi dell'Associazione e che esplicano una continua attività utile al raggiungimento dei fini sociali.

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, la cui attività non può essere retribuita in alcun modo. I volontari, soci e non dell'Associazione, sono mossi da spirito di solidarietà e non perseguono alcun vantaggio economico, nemmeno indiretto. Agli stessi possono essere rimborsate dall'Associazione le sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Chi desidera divenire socio dell'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo specificando le proprie generalità e l'attività svolta se si tratta di persona fisica; se la domanda è inoltrata da persona giuridica, Associazione o Ente deve contenere: la denominazione, la sede, la descrizione dell'attività svolta, la qualità della persona che sottoscrive la domanda, l'organo che ha autorizzato la domanda; alla domanda dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo, dello statuto e copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda. Tutti gli aspiranti soci devono dichiarare di conoscere ed accettare lo statuto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente sull'ammissione dei soci a maggioranza assoluta dei suoi membri. L'ammissione deve essere comunicata al socio tramite lettera raccomandata.

I soci sono obbligati ad osservare lo statuto, eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo nonché le delibere adottate dall'Assemblea e dal Consiglio stesso. Sono inoltre tenuti a versare la quota di iscrizione e la quota associativa annuale nei modi e nei tempi fissati dal Consiglio Direttivo di anno in anno e le eventuali una tantum deliberate dal Consiglio stesso.

L'appartenenza all'Associazione cessa:

1. per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. per decadenza:
 - a) quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui al presente articolo;
 - b) quando, a valutazione del Consiglio Direttivo, non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
3. per esclusione con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo:
 - a) quando non osservi lo statuto o le deliberazioni adottate dagli organi statutari;
 - b) quando non adempia, senza giustificati motivi, agli impegni assunti, a qualunque titolo, verso l'Associazione;
 - c) danneggi con il suo operato in qualunque modo l'Associazione.

La decadenza e l'esclusione sono comunicate ai soci interessati a mezzo lettera raccomandata.

Art. 6 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea generale dei soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, e potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto.

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta con l'invio, da parte del Consiglio Direttivo, di convocazione ai soci almeno 8 giorni prima dell'Assemblea. Nelle lettere di convocazione inviate a ciascun socio dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea e l'elenco degli argomenti da trattare.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea, può rappresentare, con delega scritta, un solo altro socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina un segretario. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati per delega.

L'assemblea ordinaria dei soci ha le seguenti competenze inderogabili :

- determina il numero, nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo;
- nomina i componenti e il presidente del collegio dei sindaci;
- definisce gli indirizzi operativi dell'associazione e delibera i programmi di attività;
- approva il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri ai sensi art 28 Dlgs 117/2017 e successive modifiche (codice del Terzo settore) e promuove azione di responsabilità; delibera sugli altri oggetti relativi alla gestione dell'associazione che vengono sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo o dal collegio dei sindaci ;
- delibera lo scioglimento
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza
- delibera su altre materie assegnate alla competenza dell'Assemblea ai sensi art 25 Dlgs 117/2017 e successive modifiche (Codice Terzo Settore)

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati per delega. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione, quando le deliberazioni riguardano i seguenti argomenti:

a) modifica dello statuto;

b) scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e rappresentati per delega su qualunque altro oggetto all'ordine del giorno.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti fra i soci e ad esso possono partecipare esperti e tecnici senza diritto di voto.

Il Consiglio nomina un segretario, anche non facente parte del Consiglio stesso, con il compito di stilare i verbali delle sedute.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione dell'Associazione: può quindi compiere nell'ambito della gestione ordinaria e straordinaria tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; potrà inoltre delegare i propri poteri a uno o più dei suoi membri, Presidente compreso, nominando anche uno o più consiglieri delegati.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea generale dei soci. I suoi membri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando intervengono la maggioranza dei Consiglieri in carica. Al suo interno elegge un Presidente ed un Vicepresidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni volta che questi lo riterrà opportuno, oppure quando ne viene fatta domanda da almeno un Consigliere.

Ai Consiglieri non è dovuto alcun compenso tranne il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività svolte.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione davanti ai terzi ed in giudizio.

Egli cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo nonché l'attività dell'Associazione stessa.

Il Presidente esercita inoltre tutti i poteri che gli venissero delegati dal Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento esercitandone tutti i poteri.

La semplice sottoscrizione di un atto da parte del Vicepresidente costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 10 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dalla contribuzione degli associati e di Enti esterni nonché di ogni altro bene che pervenga nella disponibilità dell'Associazione.

Art. 11 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Spetta al Consiglio Direttivo redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci, accompagnati da una relazione sulla gestione. All'atto della presentazione all'Assemblea per l'approvazione il bilancio dovrà essere accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre persone elette dall'Assemblea, anche fra non associati, le quali provvedono a nominare al loro interno il Presidente del Collegio. I revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione.

Il Collegio dura in carica per un periodo di tre anni.

Art. 13 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad Enti, Organizzazioni nazionali ed internazionali, Istituti o Organismi che svolgono le proprie attività nell'ambito degli scopi dell'Associazione.

Art. 14 - Libri sociali

L'associazione tiene i seguenti libri:

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al consiglio direttivo con risposta entro 15 giorni.

Art. 15 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in

favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 19 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, e preferibilmente ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

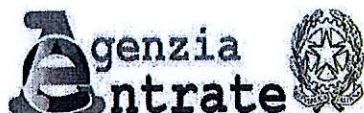
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art 21 - Controversie

Qualsiasi controversia tra l'associazione e i soci oppure tra i soci sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo dai primi due. Il collegio arbitrale giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il suo giudizio sarà vincolante per le parti

ART. 22 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-BZ - DIREZIONE PROVINCIALE DI
BOLZANO

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-BZ
Oggetto: **RICHIESTA REGISTRAZIONE MODIFICA STATUTO DI AVSI ALTO
ADIGE STIPULATO IN DATA 26/08/2020**
Classificazione:
Mittente: **AVSI ALTO ADIGE**
Diretti Interessati:
Num. protocollo: **0068333**
Data: **21/10/2020 08:38:31**
Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT BOLZANO - DP
BOLZANO**

L'Assistente / Der Assistent
Pietro Bergamo

* Firmatario / Le Signataire provinciale
* Unterschrift des Verantwortlichen Landesdirektor